



Prot. N. 89314/ 2011

## **Determinazione n. 3299 del 05/12/2011**

**OGGETTO: TEAM S.R.L. - D.LGS N. 152/2006 - DGRM N. 1547/2009 AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICA DEL DECRETO N. 17/VAA\_08 DEL 15/02/2010 DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLA REGIONE MARCHE. MODIFICA NON SOSTANZIALE.**

**AREA 4 - URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.3 - AMBIENTE, AGRICOLTURA,  
PROCEDURE RELATIVE ALLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA  
E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE  
DOTT.SSA CECCHINI ELISABETTA**

*Visti,*

- il Decreto n.17/VAA\_08 del 15/02/2010 del Dirigente della Posizione di Funzione Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche mediante il quale è stata rilasciata alla Team S.r.l. l'autorizzazione integrata ambientale prevista dall'art. 5 del Decreto Legislativo n. 59/2005 (ora sostituito dal Decreto Legislativo n. 152/2006) relativamente all'impianto di gestione dei rifiuti ubicato in Loc. Cattabrighe, Strada Valsерpe, in Comune di Pesaro;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Titolo III bis (Autorizzazione Integrata Ambientale) e, nella fattispecie, l'articolo 29 – nonies (modifica degli impianti o variazione del gestore);
- il D.G.R.M. n° 1547 del 5 ottobre 2009 (Adeguamento ed integrazione delle tariffe ai sensi dell'articolo 9, comma 4 del decreto Ministero dell'Ambiente e Tutela del territorio e del Mare 24 aprile 2008 – Modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo n. 59/2005;

## Determinazione n. 3299 del 05/12/2011

- la Legge Regionale 12 ottobre 2009, n. 24 “Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” sono state attribuite alle Province le competenze per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al Decreto Legislativo n. 59/2005;

### ***Ritenuto,***

- per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente provvedimento;

- di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica ed in ogni altro caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali più restrittive, che dovessero intervenire in materia;

### ***Visti,***

- la comunicazione del 06/09/2011 (posta in arrivo del 15/09/2011; prot. prov.le n. 70068 del 20/09/2011) integrata con la documentazione inviata con la comunicazione del 30/09/2011 (posta in arrivo del 30/09/2011 ; prot. prov.le n. 73778 del 20/09/2011) la Ditta TEAM srl ha richiesto di poter effettuare alcune modifiche all’attività di gestione dei rifiuti autorizzata nonché di correggere alcuni errori presenti nell’autorizzazione rilasciata con il Decreto n. 17/VAA\_08 del 15/02/2010;

- la comunicazione del 30 settembre 2011 (posta in arrivo del 30 settembre 2011 e prot. prov.le n° 73778 del 4 ottobre 2011), la Ditta TEAM S.r.l. inviava la seguente documentazione:  
1) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 46 – 47 – 48 del 28 dicembre 200, n. 445; 2) **copia contabile di avvenuto bonifico di € 250,00 avente come riferimento. Oneri istruttori Decreto Legislativo 152/2006 – gestione rifiuti – cap. 7840/4e;**

### ***Considerato,***

- che nel Decreto rilasciato dalla Regione si sono riscontrate alcune anomalie in particolare per quanto riguarda i quantitativi di rifiuti che possono essere gestiti in deposito preliminare.

- che le modifiche proposte dalla Team srl si configurano ai sensi di quanto disposto al paragrafo 1.2.1 dell’ Allegato I alla D.G.R.M. n. 1547 del 05/10/2009 come *modifiche non sostanziali che comportano l’aggiornamento dell’autorizzazione;*

## Determinazione n. 3299 del 05/12/2011

### *Ritenuto pertanto,*

- di aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla Team srl con Decreto n.17/VAA\_08 del 15/02/2010 del Dirigente della Posizione di Funzione Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali , al fine di :
- *apportare alcune modifiche non sostanziali sia impiantistiche che gestionali;*
- *correggere gli errori e le imprecisioni ravvisate nel contenuto del dispositivo autorizzatorio precedentemente rilasciato;*

### *Visti*

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- la Legge Regionale 12 ottobre 2009, n. 24 “Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati ”;
- la Delibera di Giunta Regionale delle Marche 5 ottobre 2009, n. 1547 contenente disposizioni inerenti il regime autorizzatorio degli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- gli articoli 7 e 12 del Regolamento dell'ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con deliberazione della G.P. n. 420 del 17/11/1998, concernenti rispettivamente, la responsabilità dirigenziale e le competenze dei dirigenti dei Servizi;
- l'art. 56 dello Statuto di questa Amministrazione Provinciale, concernente le funzioni dirigenziali connesse all'affidamento delle responsabilità di servizio;
- l'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Ritenuto di dover disporre personalmente l'atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al sottoscritto;

## **DETERMINA**

1) di modificare l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con Decreto n. 17/VAA\_08 del 15/02/2010 del Dirigente della Posizione di Funzione Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Titolo III bis -articolo 29 – nonies e del D.G.R.M. n° 1547 del 5 ottobre 2009, rilasciata a favore della Ditta:

**Determinazione n. 3299 del 05/12/2011**

**Ragione sociale :** TEAM SRL

**P.IVA/C.F.:** 01001100419

**Sede Legale /Sede Impianto:** Strada Valsерpe sn-Loc.Cattabrighe –61121 Pesaro

- 4) di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della Legge 241/90 è il Capo dell'Ufficio 4.3.1.1 – Dott. Massimo Baronciani e gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere visionati presso il responsabile suddetto;
- 5) di dare atto che la presente determina potrà essere modificata o revocata ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
- 6) di far salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri organismi;
- 7) di disporre che la presente determinazione venga rilasciata al soggetto interessato e che copia della stessa venga trasmessa all'A.R.P.A.M. Dipartimento Provinciale di Ancona Servizio Impiantistica Regionale –Rischio industriale –IPPC ,all'ARPAM Dipartimento Provinciale di Pesaro e Urbino,al Comune di PESARO ed al Comando di Polizia Provinciale per le verifiche ed i controlli di rispettiva competenza;
- 8) di rappresentare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge 241/90 e s.m.i., che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

MB/mb/mb

Dirigente Servizio 4.3

F.to DOTT.SSA CECCHINI ELISABETTA

**ALLEGATI alla Determinazione Dirigenziale n. 3299 del 05/12/2011**

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

***Visti:***

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, tra le quali il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128, ed il Decreto Legislativo 3 dicembre 2005, n. 205;
  - il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. "Attuazione della direttiva 1999/31/Ce - discariche di rifiuti";
  - la Legge Regionale n° 24 del 12 ottobre 2009 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e, nella fattispecie, l'articolo 3 (Funzioni delle Province), della medesima legge;
  - la Delibera della Giunta Regionale della Regione Marche n. 639 del 03/04/2002 "Leggi Regionali n. 38/1998, n. 45/1998, n. 13/1999, n. 10/1999 - Conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali correlate.";
  - la Legge Regionale 12 giugno 2007, n. 6 (modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10 – Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000 – B.U.R. Marche n. 55 del 21 giugno 2007), mediante la quale si provvedeva alla trasmissione delle competenze alle Province con l'articolo 14 (modifica alla legge regionale 28/1999): "l'articolo 25 della legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28 (Disciplina regionale in materia di rifiuti. Attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) è sostituito dal seguente: Articolo 25 (Procedure in materia ambientale) 1. Le competenze riguardanti i progetti di cui alla presente legge la cui approvazione è conferita alla Provincia comprendono la valutazione di impatto ambientale di cui alla Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, l'autorizzazione integrata ambientale di cui al Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, nella fattispecie, il Titolo III – bis (Autorizzazione Integrata Ambientale)";

### Determinazione n. 3299 del 05.12.2011

- il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69);
- il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";
- l'articolo 29 – nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale, al comma 1, enuncia che: "*il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l – bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate*".
- La Delibera di Giunta Regionale Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009, avente ad oggetto "*Adeguamento ed integrazioni delle tariffe ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*" (oggi Titolo III – bis - Autorizzazione Integrata Ambientale), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.);
- l'Allegato I alla suddetta Delibera n° 1547/2009, il quale ha fornito le definizioni di *modifica*, *modifica sostanziale*, e *impianto* e, desunte dal precedente (ora abrogato) Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59: a) *modifica dell'impianto* (una modifica delle sue caratteristiche o del suo funzionamento ovvero un suo potenziamento che possa produrre conseguenze sull'ambiente); b) *modifica sostanziale* (una modifica dell'impianto che, secondo un parere motivato dell'Autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o per l'ambiente. In particolare per ciascuna attività per la quale l'allegato I indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa; c) *impianto* (l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento;

### Determinazione n. 3299 del 05.12.2011

- che il medesimo Allegato I alla suddetta Delibera n° 1547/2009, esplica, con ulteriore grado di dettaglio, i concetti di *modifica sostanziale e non sostanziale*, contemplando, per le *modifiche non sostanziali*, la sola comunicazione da parte dello stesso gestore, a seguito della quale l'Autorità competente può procedere ad aggiornare o meno l'autorizzazione;
- che oggetto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è tutto il complesso produttivo, sia che le attività del complesso siano incluse nell'Allegato I sia che all'interno del complesso siano presenti, oltre che attività IPPC, anche attività non rientranti tra quelle del suddetto Allegato I;

#### *Considerato che,*

- l'impianto risulta di proprietà della Ditta TEAM S.r.l. – Località Cattabrighe, Strada Valsérpe, Pesaro;
- l'attività sottoposta ad autorizzazione si inquadra nella tipologia degli “impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno;
- la configurazione del presente impianto I.P.P.C. (parimenti A.I.A.) è quella di *un sistema olisticamente complesso e polifunzionale* all'interno del quale convivono strutture impiantistiche interdipendenti ovvero interconnesse, accomunate da un medesimo contesto spaziale, e comunque organizzate secondo il criterio della gestione unitaria;
- a riguardo soccorre, a titolo di *analogia juris*, la **circolare 13 luglio 2004 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio** (comparsa su Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2004) e intitolata “*circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento di cui al Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato F*”, la quale forniva la seguente definizione, peraltro ancora valida, di attività *accessoria tecnicamente connessa*: *a) svolta dello stesso gestore; b) svolta nello stesso sito dell'attività principale o in un sito contiguo e direttamente connesso al sito dell'attività principale per mezzo di infrastrutture tecnologiche funzionali alla conduzione dell'attività principale; c) le cui modalità di svolgimento hanno qualche implicazione tecnica con le modalità di svolgimento dell'attività principale;*
- l'attività di gestione dei rifiuti autorizzata dovrà avvenire nel rispetto di quanto indicato nella Comunicazione ad oggetto “*Precisazioni e comunicazione preventiva per la realizzazione di*

### **Determinazione n. 3299 del 05.12.2011**

modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs152/2006" comprensiva degli elaborati planimetrici e datata 06/09/2011, ferme restando le prescrizioni indicate nel Decreto n. 17/VAA\_08 del 15/02/2010;

- la seguente documentazione venga restituita alla ditta debitamente timbrata e numerata e che la stessa dovrà essere conservata unitamente all'autorizzazione:

a) *Comunicazione ad oggetto " Precisazioni e comunicazione preventiva per la realizzazione di modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*

b) *Planimetria scala 1:150 denominata " Allegato 3A: Planimetria Emissioni in atmosfera " Rev.del 01/09/2011;*

c) *Planimetria scala 1:150 denominata " Allegato 3B: Planimetria Rete idrica " Rev.del 01/09/2011;*

*Planimetria scala 1:150 denominata " Allegato 7: Planimetria Rifiuti e materie prime " Rev.del 01/09/2011;*

d) *Planimetria scala 1:150 denominata " Allegato 7A: Planimetria D9 E D15 " Rev.del 01/09/2011;*

- gli interventi di post- gestione dell'attività attualmente autorizzata devono, inoltre, avvenire in ossequio ai contenuti del *Piano di Dismissione*, presentato dalla Ditta TEAM in data 30 dicembre 2010 (ns. prot. n. 2085 del 14 gennaio 2011) e così intitolato "Progetto per la dismissione di un impianto rientrante nel campo di applicazione della Parte seconda – Titolo III bis del Decreto Legislativo n° 152/2006, come modificato dal decreto Legislativo n° 128 del 29 giugno 2010;

- il *Piano di Dismissione* consta delle seguenti parti: a) *premessa*; b) *inquadratura del sito*; c) *relazione generale riguardante l'attività di dismissione nel suo complesso*; d) *verifica del terreno post dismissione*; e) *diagramma temporale delle attività di dismissione*;

<b>SINTESI DELLE CARATTERISTICHE PROGETTUALI</b>
--

- l'attività sottoposta ad autorizzazione si inquadra nella tipologia degli "impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno;

### Determinazione n. 3299 del 05.12.2011

- l'attività risulta autorizzata alla gestione dei rifiuti e, nella fattispecie, al trasporto, deposito preliminare e trattamento chimico – fisico (D9). I reflui sono raccolti e trattati per tipologie omogenee e compatibili tra loro. L'impianto è di tipo chimico – fisico discontinuo all'interno del quale le reazioni di coagulazione, flocculazione e sedimentazione, avvengono in una batteria di serbatoi, composta da sette reattori verticali, in cemento armato, aventi una capienza di 12 mc. Le suddette fasi risultano precedute dall'aggiunta di reagenti chimici necessari alla destabilizzazione delle cariche colloidali, quali, in principal modo, calce e cloruro ferrino;

- **Principali fasi di trattamento:** a) fase di accettazione; b) fase di scarico; c) fase di aggiustamento del pH; fase di coagulazione, flocculazione e sedimentazione; d) fase di controllo; e) fase di stoccaggio; fase di disidratazione dei fanghi; f) trattamento specifico (soluzioni contenenti sostanze organiche refrattarie)

<p align="center"><b>MODIFICAZIONI DELL'A.I.A. RILASCIATA CON D.G.R.M. N. 17/VAA_08 DEL 15 FEBBRAIO 2011</b></p>
--

- a) al punto 7 della lettera g) di pag.7 le parole “*alla ditta I.P.R. S.p.A.*” sono sostituite dalle parole “*alla ditta Team. S.r.l.*” ;
- b) la voce “*Capacità produttiva massima* “ riportata nella SCHEDA INFORMATIVA AIA di pag. 14 è così modificata :

Capacità produttiva massima :Attività D9 : 15.000 t/anno
Attività D15: 120 t

- c) la tabella “Quantità massima di rifiuti in deposito preliminare” di cui al paragrafo 3.1.1 *Rifiuti in ingresso* di pag. 23 e la tabella “Quantità massima di rifiuti in deposito preliminare” di cui al paragrafo 5.5 *Rifiuti* di pag. 38 sono così modificate:

Tipologia	Quantità in tonnellate	Codice CER
	120	

**Determinazione n. 3299 del 05.12.2011**

<b>Tipologia</b>	<b>Quantità in tonnellate</b>		<b>Codice CER</b>
Rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (D15)	rifiuti speciali non pericolosi 60 totali così suddivise : 20 rifiuti liquidi/semiliquidi 40 rifiuti solidi	rifiuti speciali pericolosi 60 totali così suddivise : 20 rifiuti liquidi/semiliquidi 40 rifiuti solidi	vedi All. C al presente decreto

d) alla lettera a) del paragrafo 5.4 *Inquinamento acustico* di pag. 38 le parole “*dal Comune di Corinaldo*” sono sostituite dalle parole “*dal Comune di Pesaro*” ;

e) la tabella di cui al paragrafo 1.3 *Consumo energia* di pag. 43 è così modificata:

<b>Descrizione</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Utilizzo</b>	<b>Metodo di misura e frequenza</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Modalità di registrazione dei controlli effettuati</b>
Energia termica	Termica	Linee produttive Utenze civili	Consumo combustibile	M <sup>3</sup>	Registrazione annuale su supporto cartaceo/informatico

f) **l’Allegato “C” (codici CER autorizzati), all’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Marche con atto n° 17/VAA\_08 del 15 febbraio 2010, risulta inoltre integrato dal seguente elenco di rifiuti:**

- CER 08318 toner di stampa (gestito in deposito temporaneo – modalità di stoccaggio: contenitori collocati negli uffici al piano primo));
- CER 150103 imballaggi in legno (gestito in deposito temporaneo – modalità di stoccaggio: contenitori in plastica o ferro, al coperto, presso l’impianto);
- CER 150203 Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi (gestito in deposito temporaneo – modalità di stoccaggio: fusti al coperto, presso l’impianto);
- CER 160601 Batterie al piombo (gestito in deposito temporaneo – modalità di stoccaggio: cassoni in polietilene, al coperto, presso l’impianto);
- CER 170203 Plastica (gestito in deposito temporaneo – modalità di stoccaggio: contenitori in plastica o ferro, al coperto, presso l’impianto);

### Determinazione n. 3299 del 05.12.2011

- CER 170405 Ferro e acciaio (gestito in deposito temporaneo – modalità di stoccaggio: contenitori in plastica o ferro, al coperto, presso l'impianto);

- CER 190205 Fango da impianto chimico – fisico contenente sostanze pericolose (gestito in deposito temporaneo – modalità di stoccaggio: big bag, al coperto, presso l'impianto);

**g) Nuova classificazione del rifiuto costituito dal vaglio prodotto dal rostaccio, il quale, in seguito ad analisi effettuata in data febbraio 2011, è stato riclassificato e codificato come CER 190204 (in luogo del precedente 190206);**

**h) La tabella riportata al punto 1.7 di pagina 40 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Marche con atto n° 17/VAA\_08 del 15 febbraio 2010 risulta integrata dalle seguenti voci, in seguito alla nuova situazione gestionale dei rifiuti venutasi a creare presso l'impianto:**

<b>FASE DI ORIGINE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CER</b>	<b>MODALITA' DI CONTROLLO E/O ANALISI CHIMICA</b>	<b>FREQUENZA</b>	<b>MODALITA' DI GESTIONE DEI CONTROLLI AUTORIZZATI</b>
Manutenzione	Materiali assorbenti	15020 3	Caratterizzazione analitica del rifiuto	Annuale in caso di modifiche tecniche	La documentazione tecnica ed i risultati analitici saranno archiviati in formato cartaceo all'interno dello stabilimento a cura del responsabile ambientale e conservati per almeno 5 anni
Attività varie di impianto	Ferro e acciaio	17040 5	Visivo	Annuale e in caso di modifiche tecniche	
Manutenzione	Batterie al piombo	16060 1	Visivo	Annuale e in caso di modifiche tecniche	
Uffici	Toner di stampa	08031 8	n.a	Annuale e in caso di modifiche tecniche	

### Determinazione n. 3299 del 05.12.2011

Attività varie di impianto	Imballaggi in legno	15010 3	Visivo	Annuale e in caso di modifiche tecniche
Attività varie di impianto	Plastica	17020 3	Visivo	Annuale e in caso di modifiche tecniche
Trattamento rifiuti	Fango da impianto chimico – fisico contenente sostanze pericolose	19020 5	Caratterizzazione analitica del rifiuti	Annuale e in caso di modifiche tecniche

i) la ditta TEAM provvede all'effettuazione delle seguenti ulteriori *modifiche non sostanziali*:

i.1) – installazione di tre (3) serbatoi di reagenti (latte di calce, cloruro ferrino e polielettrolita);

i.2) – utilizzazione del serbatoio C (precedentemente usato come serbatoio di emergenza) come serbatoio di trattamento;

i.3) - - utilizzazione del serbatoio A2 (precedentemente usato come serbatoio di trattamento) come serbatoio di emergenza;

i.4) – diversa riconfigurazione degli spazi e delle suddivisioni interne tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, i quali rimangono separati mediante setti mobili, senza che questo modifichi in alcun modo il quantitativo dei rifiuti, risultando una mera modifica finalizzata alla migliore gestione della movimentazione dei rifiuti nel contesto impiantistico.

**Visto,**

- l'elenco degli elaborati riportato nell'Allegato "A" alla presente Determinazione e predisposti in ossequio all'esigenza di valutare compiutamente l'introduzione delle varianti non sostanziali alla precedente Determinazione;

*Ritenuto che esistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione citata in oggetto;*

**Determinazione n. 3299 del 05.12.2011**

Visto l'articolo 5 della Legge n. 241/90, così come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15 "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n° 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa";

Visto l'art. 107 comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

**PROPONE**

1) di modificare l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con Decreto n. 17/VAA\_08 del 15/02/2010, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Titolo III bis -articolo 29 – nonies e del D.G.R.M. n° 1547 del 5 ottobre 2009 a favore del soggetto di seguito specificato:

*Ragione Sociale:* **TEAM SRL**

*P.IVA/C.F.:* **01001100419**

*Sede legale/Sede impianto:* **Strada Valsерpe sn – Località Cattabrighe – 61121 Pesaro**

2) di stabilire che è assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al documento approvato, se non nei modi previsti dalla documentazione approvata dalla Giunta e in particolare dal Documento di Coordinamento dei Piani;

3) di far salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri organismi;

4) di stabilire che tutte le prescrizioni, in quanto applicabili, previste dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recentemente integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2006, n. 4, dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128, e dal Decreto Legislativo 3 dicembre 2005, n. 205, e da qualsiasi altra norma anche regionale vigente in materia, si intendono richiamate come prescrizioni dell'atto autorizzativo;

5) di stabilire che l'inosservanza di quanto prescritto nell'atto autorizzativo comporta i provvedimenti e le sanzioni amministrative e/o penali previste dalla vigente normativa in materia ed in particolare quelle previste dal Titolo VI SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Capo I del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

6) di stabilire che il presente atto potrà essere modificato o revocato ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

---

**ALLEGATI alla Determinazione Dirigenziale n. 3299 del 05/12/2011**

**ALLEGATO "A"**

**ELENCO DEGLI ELABORATI PRESENTATI IN DATA 6 SETTEMBRE 2011**

- 1) Comunicazione ad oggetto " Precitazioni e comunicazione preventiva per la realizzazione di modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, datata 06/09/2011.
- 2) Planimetria scala 1:150 denominata " Allegato 3A: Planimetria Emissioni in atmosfera " Rev.del 01/09/2011.
- 3) Planimetria scala 1:150 denominata " Allegato 3B: Planimetria Rete idrica " Rev.del 01/09/2011.
- 4) Planimetria scala 1:150 denominata " Allegato 7: Planimetria Rifiuti e materie prime " Rev.del 01/09/2011.
- 5) Planimetria scala 1:150 denominata " Allegato 7A: Planimetria D9 E D15 " Rev.del 01/09/2011.;